Sent. n. 2/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del

Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di

Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di

causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 1/07/2024 con

l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,

l'Avv. Vincenzo Calarco per il ricorrente e l'Avv.

Flavia Incletolli per l'Inps.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78775 del registro di

Segreteria, promosso dal sig. XX,

rappresento e difeso, congiuntamente e disgiuntamen-

te, dall'Avv. Vincenzo Calarco (c.f.

CLRVCN80M15F537W) e dall'Avv. Michela Pugliese (c.f.

PGLMHL81C54F537A), ed elettivamente domiciliato

presso lo studio legale dell'Avvocato Vincenzo Ca-

larco sito in Roma alla Via Angelo Emo, 144. Gli Avvocati Calarco e Pugliese dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni dalla cancelleria ai numeri di fax 06. 06.49774140 e Fax 06.83391923 ovvero agli indirizzi pec: michelapugliese@ordineavvocatiroma.org vincenzocalarco@ordineavvocatiroma.org

Contro

Prefettura di Roma in persona del Prefetto P.t.
Via Ostiense 131/L Roma 00154;
INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Flavia Incletolli, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato la comunicazione dell'11/01/2021, con la quale l'Inps procedeva al recupero di somme in più corrisposte dal 01.08.2006 al 28.02.2021, per l'importo complessivo di euro 31.083,23, chiedendo la declaratoria di illegittimità del recupero del credito con annullamento dell'atto gravato e la restituzione di quanto eventualmente recuperato, con

vittoria di spese in favore dei procuratori antistatari.

Parte attrice ha rappresentato che:

• con decorrenza dal 01.08.2006, gli veniva riconosciuto il diritto ad ottenere la pensione ordinaria diretta di anzianità n. 17533296;

• la motivazione sottesa al provvedimento di recupero gravato, traeva origine dalla circostanza che secondo l'Istituto Previdenziale era stato accertato un debito per somme in più corrisposte dal 01.08.2006 al 28.02.2021 ammontanti ad € 31.083,23, a seguito dell'applicazione della determina n. RM012020917822 emessa in data 11.01.2021 in conformità al PA04 del 12.10.2011 trasmesso dalla Prefettura di Roma;

• il ricorrente ha legittimamente percepito la pensione n. 17533296, in forza di un provvedimento definitivo, espressamente comunicato all'interessato, e comunque in assoluta buona fede;

• l'asserito indebito, quand'anche fosse corretto, sarebbe addebitabile unicamente ad un errore di qualsiasi natura imputabile all'Ente

erogatore;

• in data 22 febbraio 2021 per il tramite dei difensori il Sig. XX proponeva all'Istituto Previdenziale un'istanza in autotutela, al fine di chiedere l'annullamento dell'indebito oggetto della presente impugnazione.

Nel merio ha dedotto:

• la genericità della comunicazione, non sono indicati, o quantomeno specificati, i parametri ed i criteri utilizzati dall'Ente di previdenza per la determinazione dell'importo richiesto, rendendo di fatto impossibile, per il beneficiario, esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa;

• la prescrizione quinquennale del credito. Nel caso di specie, è pacifico che la richiesta di pagamento datata 11 gennaio 2021 sia stata comunicata nel mese di gennaio 2021, sicché il credito vantato dall'INPS, risalente agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dovrebbe considerarsi prescritto a causa dell'avvenuto decorso del quinquennio;

• in subordine, la prescrizione decennale del credito. Pur volendo considerare la comunicazione dell'11.01.2021 quale atto interruttivo della prescrizione, appare evidente l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione di tutto quanto fosse stato eventualmente percepito in eccedenza dal ricorrente nel periodo dal 01.08.2006 all'11.01.2011;

• assenza di dolo del solvens, con conseguente irripetibilità delle somme "indebitamente" erogate;

• decadenza dell'Istituto dal diritto di ripetere le somme "indebitamente" corrisposte. Nel caso di specie, l'Istituto avrebbe dovuto e/o potuto procedere al recupero delle somme "indebitamente" erogate entro e non oltre il successivo anno;

• mancata prova del debito.

Ha concluso in conformità, con richiesta di vittoria di spese di lite a favore dei procuratori antistatari.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato che:

• come si evince dalla motivazione del provvedimento di recupero, l'indebito in esame è scaturito dal conguaglio tra il trattamento provvisorio e quello definitivo, all'esito della trasmissione del provvedimento PA04 della Prefettura di Roma, di riconoscimento del trattamento definitivo di pensione;

• è applicabile alla fattispecie l'art. 162 del d.P.R. 1092/1973 che, come noto, recita: "Qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di reversibilità risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei Conti non sia eguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito", obbligando l'Inps – gestione dipendenti pubblici, quale Ente erogatore, ad effettuare i conguagli sul trattamento pensionistico definitivo, senza alcuna discrezionalità e senza accennare ad alcun termine di decadenza;

• l'infondatezza dell'eccezione di maturata prescrizione II, in quanto l'art. 2935 c.c., di-

spone che la prescrizione inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere dal creditore. L'indebito pensionistico dei dipendenti pubblici, ove vi è stata per lunghi anni una distinzione tra l'Ente datore di lavoro (competente per il calcolo e l'emissione del decreto di pensione) e l'Ente erogatore (ordinatore secondario di spesa), costituisce un caso paradigmatico in cui è necessario individuare il momento di concreto esercizio del diritto. In questo contesto il termine inziale di decorso della prescrizione a danno dell'Inps non può che coincidere con il momento in cui l'Ente previdenziale ha avuto comunicazione della liquidazione della pensione definitiva e sia stato quindi messo nella concreta possibilità di operare il relativo conguaglio.

Ha concluso in conformità formulando anche riserva di rivalsa, con separato giudizio, avverso la Prefettura di Roma e il Ministero degli Interni, per il caso di declaratoria in tutto o in parte dell'irripetibilità dell'indebito già recuperato e conseguente condanna dell'Inps alla restituzione.

3. A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. La domanda oggetto del presente giudizio ha ad oggetto la declaratoria di irripetibilità delle somme pagate in eccesso dall'INPS dal 01.08.2006 al 28.02.2021 per l'importo complessivo di euro 31.083,23, e chieste in restituzione con la comunicazione dell'11/01/2021, a seguito del conguaglio tra la pensione provvisoria e la pensione definitiva.

2. In materia di ripetizione di indebito, la giurisprudenza di questa Corte, nella decisione n. 2/QM/2012 – pronuncia che costituisce un punto di arrivo rispetto ai precedenti orientamenti contenuti, dapprima nella decisione SS.RR. n. 1/99/QM nella quale si sancì la piena ripetibilità, e successivamente nella sentenza SS.RR. n. 7/QM/2007 nella quale fu stabilito che il limite esterno alla ripetibilità potesse essere rinvenuto nello spazio temporale concesso alle amministrazioni procedenti dalla legge generale sul procedimento amministrativo l. n. 241/90 – è stato affermato che " il diritto-dovere (recte potere) dell'amministrazione di procedere, in

sede di conguaglio tra trattamento di pensione provvisoria e trattamento di pensione definitiva, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio, anche dopo la scadenza dei termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo, può essere attenuato dalla situazione di legittimo affidamento del privato consolidatosi attraverso un lungo decorso del tempo, e cioè, la plausibile convinzione, da parte del pensionato di avere titolo ad un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario stesso della sua stabilità".

In particolare, è stato precisato che il legittimo affidamento "trova il suo fondamento [...] nei principi di correttezza e buona fede che presidiano i rapporti tra privati e, risponde all'esigenza di fondo, che ispira tutta la legge sul procedimento amministrativo del 1990 e del rinnovato rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadino, di una Amministrazione sempre più efficiente e paritaria nei rapporti con i privati, al punto da conferire, un ruolo secondario al principio di legalità rispetto alle aspettative legittimamente ingenerate nel privato".

Le Sezioni Riunite hanno, altresì, evidenziato che

“il legittimo affidamento del percettore in buona fede dell’indebito matura e si consolida con il protrarsi nel tempo, ed è opponibile dall’interessato, a seconda delle singole fattispecie, sia in sede amministrativa che giudiziaria. Tale legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali: a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabili da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche; b) la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (così, ad esempio, non sarà ravvisabile alcun affidamento nella ipotesi in cui il rateo della pensione provvisoria sia addirittura maggiore rispetto al rateo dello stipendio che l’interessato percepiva in servizio); c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l’amministrazione fosse

già in possesso, ad origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico".

3. Nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze di fatto che lo hanno caratterizzato, può ritenersi che, in capo al ricorrente, si sia formato un legittimo affidamento che rende il recupero dell'indebito irripetibile.

Gli elementi oggettivi che rilevano sono costituiti dalla circostanza che il pagamento della pensione è avvenuta per un lungo lasso temporale (dal 01.08.2006 al 28.02.2021) senza alcuna contestazione e che il trattamento definitivo di pensione è stato adottato dalla Prefettura di Roma solo in data 11.01.2021.

Va, pertanto, ravvisata la buona fede della ricorrente che ha percepito le maggiori somme, confidando nell'esattezza del provvedimento di liquidazione della pensione, seppur provvisorio, oltre che nei criteri di calcolo effettuati in sede di liquidazione provvisoria, dovendosi, pertanto, escludere un suo concorso doloso nella rideterminazione del trattamento definitivo.

4. In conclusione, deve essere dichiarata

l’irripetibilità delle somme indebitamente percepite nel periodo considerato, pari a complessivi euro 31.083,23, e per l’effetto le trattenute già operate sui ratei di pensione vanno restituite in linea capitale maggiorate di interessi, sulla base del principio di diritto espresso dalla sentenza SS.RR. della Corte dei conti, n. 33/2017: “nel caso in cui a seguito di conguaglio tra il trattamento provvisorio e quello definitivo di pensione, a debito del pensionato, siano state disposte dall’amministrazione, ai fini del recupero, ritenute sulla pensione, ma sia successivamente accertato l’affidamento dell’interessato e, per l’effetto sia dichiarato il suo diritto alla restituzione, in tutto o in parte, di quanto in precedenza trattenuto, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale o, ove proposta, dalla data della precedente domanda amministrativa”. Considerato che, nel caso di specie, il ricorrente ha presentato istanza di autotutela in data 22 febbraio 2021 avverso il recupero dell’indebito pensionistico, a partire dalla stessa data competono sulle somme successivamente trattenute gli interessi legali.

5. Nulla a provvedere sull'azione di rivalsa nei confronti della Prefettura di Roma datore di lavoro, essendosi l'INPS riservato di agire con separato giudizio.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori antistatari ed a carico dell'INPS nell'importo di € 1.500,00, oltre oneri accessori. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione. Liquida le spese di lite in favore dei difensori antistatari ed a carico dell'INPS nell'importo di € 1.500,00, oltre oneri accessori. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 1 luglio 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09.01.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA